

l'introduzione e l'utilizzo delle nuove procedure telematiche attive a partire dal 21 gennaio, la presentazione di ricorsi amministrativi nei confronti dell'Istituto stesso.

La suddetta procedura, denominata "RiOL" (Ricorsi On Line), è espletabile effettuando l'accesso al portale INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) ed entrando nell'apposita sezione "Servizi on-line", alla quale possono accedere il privato cittadino, i patronati e gli altri intermediari autorizzati, tra cui anche le Associazioni di disabili che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la gestione delle pratiche di invalidità civile, in quanto dotati di apposito PIN personale rilasciato dall'Istituto.

Una volta effettuato l'accesso, è possibile compilare il modulo di presentazione del ricorso, allegare documenti, e, infine inoltrare, il ricorso stesso. A inoltro effettuato è inoltre possibile stampare una ricevuta a conferma dell'avvenuta operazione.

Il sistema fornisce anche all'utente la possibilità di consultare la cronologia dei ricorsi già presentati dallo stesso e il loro stato di giudizio da parte dell'Istituto.

In caso di necessità l'INPS ha predisposto un Call Center (numero 803164) per prestare assistenza agli utenti che abbiano quesiti relativi al servizio o che intendano segnalare malfunzionamenti del portale.

Il Direttore Generale dell'INPS, con proprio messaggio n. 8146 del 5.4.2011, allo scopo di garantire la massima trasparenza e collegialità dell'attività connessa al programma di verifiche sulla invalidità civile attualmente in corso, ha stabilito che le Commissioni medico-legali dell'Istituto deputate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari di cecità civile siano integrate con un medico rappresentante dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (così come dell'ANMIC e dell'ENS per le altre tipologie di disabilità).

A tale scopo il Coordinatore generale medico-legale INPS ha fatto pervenire alla Presidenza Nazionale dell'Unione la richiesta di segnalare i nominativi dei medici suddivisi per provincia (Unità Operative Medico Legali), in numero di almeno 1 titolare ed 1 sostituto e ha trasmesso l'elenco nominativo dei medici già operanti per l'attività di verifica ordinaria, evidenziando in testo rosso coloro che hanno rinunciato.

Il medesimo Coordinatore ha anche richiesto di precisare se i medici già presenti nell'elenco presteranno la loro opera anche per l'attività di verifica straordinaria.

L'INPS ha, poi, emanato il messaggio n. 6763 del 16.3.2011 con il quale ha illustrato alcune novità in tema di procedure operative per lo svolgimento degli accertamenti sanitari collegati alle visite di rivedibilità.

Il testo del messaggio è il seguente:

“Nell'attuale contesto organizzativo e procedurale, definito con circolare n.131 del 28 dicembre 2009, è previsto che le visite di revisione vengano gestite dall'Istituto unitamente alle ASL

attraverso un flusso telematico, con utilizzo degli applicativi della procedura informatica INVCIV2010.

Allo stato attuale, le procedure operative applicate evidenziano una situazione di diffusa criticità con particolare riguardo ai tempi di definizione delle revisioni, derivante soprattutto dal diversificato utilizzo a livello territoriale delle procedure telematiche da parte delle ASL.

In tali frangenti i cittadini interessati subiscono notevoli e rilevanti disagi, in quanto, alla data di scadenza, le prestazioni economiche loro riconosciute vengono immediatamente sospese e tali rimangono finché non sia completato l'intero iter procedurale di revisione.

Pertanto, in vista del completamento del processo di telematizzazione avviato, che assicurerà tempi di definizione certi e tempestivi, e nell'intento di realizzare comunque l'efficacia e l'efficienza delle procedure operative di revisione, si ritiene necessario ed opportuno introdurre, momentaneamente, nuove modalità gestionali.

Tali modalità sono finalizzate a garantire nei confronti dei soggetti titolari di prestazioni soggette a revisione lo svolgimento dei necessari accertamenti sanitari e dei conseguenti adempimenti amministrativi entro la data di scadenza della prestazione stessa, in tempo utile ad evitare soluzioni di continuità nella fruizione dei benefici spettanti.

A tal fine, tutti i titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, soggette a scadenza saranno chiamati dall'Istituto a visita diretta, prima della scadenza stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria; rimangono esclusi coloro che risiedono in Valle d'Aosta e nelle province di Trento e Bolzano, dove i controlli straordinari vengono effettuati secondo la disciplina statutaria e le relative norme di attuazione.

Nell'anno 2011, saranno coinvolti nelle operazioni di verifica straordinaria i soggetti la cui revisione sanitaria è prevista per l'anno in corso, a partire dal mese di luglio.

Le attività necessarie per l'attuazione di tali operazioni di verifica saranno gestite tramite la procedura INVER, che è strutturata con le funzionalità utili per gestire l'intero flusso di verifica, dalla lettera di convocazione a visita fino alla conferma o revoca della provvidenza.

Le Direzioni Regionali dell'Istituto assicureranno in stretto raccordo con la Commissione Medica Superiore l'efficace attuazione delle suddette verifiche, che rientrano a pieno titolo nell'ambito delle verifiche straordinarie in programma per l'anno 2011, garantendo le risorse umane alle attività di supporto; in particolare, assicureranno il coordinamento delle strutture territoriali di competenza ed il costante monitoraggio dell'andamento complessivo delle attività.

Le Direzioni regionali attiveranno, inoltre, per il territorio di competenza, ed in raccordo con le Direzioni provinciali, le iniziative ritenute necessarie ed opportune al fine di portare a conoscenza della ASL l'operazione in discorso.

Inoltre, ove possibile, dovranno essere avviati contatti con le Associazioni di categoria dei disabili, affinché tramite le stesse possano essere fornite informazioni nei confronti dei soggetti interessati dalla presente operazione.”

Si spera che tale decisione dell'INPS, assunta anche in seguito alle note sollecitazioni da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, possa ovviare alle disfunzioni che avevano portato, in alcuni casi, alla immotivata sospensione dei benefici economici per ritardi della convocazione a visita.

Al riguardo si sottolinea, comunque, l'importanza del richiamo al raccordo con le Associazioni dei disabili ai fini di una corretta informazione di tutti gli utenti.

Con successivo messaggio 27/04/2011 n. 2025 sono state impartite alle sedi dell'INPS disposizioni operative riguardanti la lavorazione dei verbali pervenuti dalle ASL in forma cartacea.

Tali nuove disposizioni prevedono l'effettuazione di un esame preliminare dei verbali cartacei, al fine di individuare quelli “non lavorabili” per vizi degli elementi essenziali o per la presenza di anomalie talmente gravi da impedire la prosecuzione della fase accertativa sanitaria, i quali vanno restituiti alle ASL che li hanno trasmessi, nonché quelli relativi a patologie oncologiche, che devono essere lavorati seguendo le disposizioni della legge 80/2006.

Dopo aver proceduto a tale esame preliminare, i verbali per i quali viene stabilita la prosecuzione dell'iter accertativo vengono suddivisi in due gruppi, che prevedono fasi di lavorazione diversificate, a seconda della percentuale di invalidità in essi indicata, e a seconda delle diverse patologie allegate.

Il primo gruppo comprende i verbali con giudizio medico legale di: invalidità civile pari o superiore al 74%, indennità di accompagnamento, cecità totale, cecità parziale, sordità, indennità di frequenza (soggetti >18 anni).

Il secondo gruppo comprende i verbali con giudizio medico legale di: invalidità civile inferiore al 74%, handicap, disabilità, ultrasessantacinquenne senza indennità di accompagnamento, minore non invalido, non cieco, non sordo.

I verbali del primo gruppo sono sottoposti alla Commissione Medico-Legale INPS, la quale può compilare un verbale degli atti inviati dalla ASL, o può procedere a visitare in via diretta il cittadino, adottando relativo verbale. I verbali definiti dalla Commissione Medico-Legale INPS vengono successivamente sottoposti al vaglio della Commissione Medica Superiore, che decide se confermare o meno il verbale, con relativa erogazione dei benefici economici eventualmente riconosciuti al cittadino.

Si sottolinea che, a salvaguardia dei diritti degli interessati, nelle situazioni di ritardo, trova comunque applicazione l'istituto del silenzio-assenso.

Infine, i verbali vengono inviati a cura dell'Istituto, ai soggetti che ne hanno titolo.

I verbali del secondo gruppo prevedono l'esame del verbale della ASL da parte della Commissione Medico-Legale INPS, la quale può validarlo, oppure sospenderlo per sottoporre a visita diretta il cittadino e adottare il relativo verbale. La Commissione Medica Superiore interviene per la validazione definitiva dei verbali adottati dalla Commissione Medico-Legale INPS su visita diretta. Tutti i verbali definitivi vengono trasmessi a cura dell'Istituto ai soggetti che ne hanno titolo.

Tali disposizioni, rese note dall'INPS, risultano operative dai primi giorni del mese di aprile.

Va poi sottolineato che la Direzione Generale INPS ha finalmente assunto una posizione dirimente sull'annosa questione della trasmissione alle associazioni "storiche", fra cui ovviamente l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell'ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili.

Infatti, con nota ufficiale del Direttore Generale emanata in risposta ai ripetuti solleciti anche della Presidenza Nazionale, è stato ribadito che il diritto dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi a disporre dei menzionati elenchi trova fondamento in particolare:

- nell'art. 6, comma 2, della legge n. 381/1970, che detta la disciplina della trasmissione in favore dell'ENS,
- nell'art. 11, comma 8, della legge n. 382/1970 che tratta in favore dell'UIC,
- nell'art. 8, comma 4, della legge n. 118/1971, in favore dell'ANMIC.

Tali norme - la cui vigenza è stata da ultimo confermata dall'art.24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183 - fissano l'obbligo di trasmissione in discorso in capo alle Commissioni sanitarie provinciali, deputate all'accertamento dei requisiti sanitari dei soggetti interessati.

Peraltro le funzioni di dette Commissioni, per quanto disposto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono state poi attribuite alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali. Inoltre, l'articolo 20, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel riformare il sistema di accertamento dell'invalidità civile, ha ripartito tali competenze tra le Commissioni ASL e le Commissioni INPS, riservando una funzione generale di controllo alle Commissioni mediche INPS (Commissioni istituite presso le UOC/UOS medico-legali e Commissione Medica Superiore), per la definitività degli accertamenti effettuati.

Nella nota si ricorda, altresì, che in tale contesto è, nel frattempo, intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3431 del 2011, depositata il 7 giugno, che, nell'ambito dello specifico contenzioso inerente la Sede di Reggio Calabria, ha affermato il diritto della sede locale dell'ANMIC a ricevere gli elenchi in oggetto da parte della Direzione provinciale INPS.

Tale decisione ha chiuso definitivamente la questione aperta presso la Sede INPS di Reggio

Calabria, relativa alla trasmissione degli elenchi degli invalidi civili, ma alla luce del descritto contesto normativo e giurisprudenziale, l'Istituto ha ritenuto necessario ed opportuno, al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che lo vedrebbe soccombente anche in altre sedi, uniformare la propria linea di comportamento su tutto il territorio nazionale, disponendo pertanto la trasmissione di tali elenchi all'ANMIC.

Inoltre, considerato che la trasmissione degli elenchi è normativamente riconosciuta anche con riguardo all'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi e all'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al fine di evitare l'instaurarsi di analogo contenzioso con tali associazioni di categoria, nella nota in parola viene stabilita nei loro confronti la medesima linea di comportamento.

Pertanto, tenuto conto altresì di un conforme parere del Coordinamento Generale Legale, l'Istituto ha dato avvio alla trasmissione alle Associazioni di cui sopra degli elenchi di pertinenza, relativi ai soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità operative semplici/unità operative complesse medico legali e dalla Commissione medica superiore nell'ambito delle procedure per il riconoscimento dell'esistenza e/o della permanenza dei requisiti sanitari di invalidità civile, sordità civile, cecità civile e sordocecità.

Tali elenchi comprenderanno il nome, cognome e l'indirizzo dei soggetti interessati, così come espressamente previsto dall'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183. Per garantire la celerità e, allo stesso tempo, la sicurezza delle comunicazioni in argomento, l'invio degli elenchi sarà effettuato a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, utilizzando i dati presenti nelle procedure informatiche di gestione dell'invalidità civile e i contenuti testuali indicati in allegato.

Gli elenchi saranno trasmessi, con cadenza mensile, e, in alternativa all'invio a mezzo posta elettronica certificata, la trasmissione degli elenchi potrà avvenire - sempre con cadenza mensile e nel rispetto delle esigenze di celerità e di sicurezza delle comunicazioni - mediante l'utilizzo di un sistema di trasferimento dati del tipo FTP (File transfer protocol), secondo specifiche modalità da concordare tra la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e le Sedi centrali delle Associazioni.

La Presidenza Nazionale ha provveduto, poi, a trasmettere alle strutture territorialmente competenti ogni dato pervenuto dalla Direzione Generale INPS.

In seguito l'INPS, nell'ottica di tutelare alcune categorie di utenti che si trovino in particolari situazioni che, comportando una riduzione dell'autonomia personale anche di natura temporanea, ovvero richiedendo assistenza e cura, rendono più difficoltoso l'accesso ai pubblici servizi, nel messaggio n. 16868 del 30.8.2011 ha comunicato l'intenzione di istituire nelle proprie sedi corsie

preferenziali che consentano a tali soggetti di accedere alle postazioni di front office, con priorità rispetto agli altri utenti.

Pertanto, l'accesso preferenziale ai servizi previdenziali e assistenziali dovrà essere consentito, in particolare, ai seguenti soggetti:

- donne in gravidanza;
- persone disabili ovvero con capacità motoria, anche solo temporaneamente, ridotta;
- genitori con bambini di età inferiore a un anno.

Si sottolinea che la sussistenza dei rispettivi presupposti, ove non sia evidente, potrà essere accertata richiedendo di esibire regolare attestazione.

Tale intervento costituisce attuazione della vigente normativa che si ritiene utile richiamare, anche ai fini di una eventuale applicazione in situazioni consimili:

- il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela e il sostegno della maternità e paternità;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, all'art. 1, propone la finalità di prevenire e rimuovere "le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili politici e patrimoniali";
- la Circolare 28 marzo 2006, n. 50, con la quale, al par. 1, lett. e), allo scopo di migliorare il rapporto con l'utenza, è stato previsto di aumentare i punti di accesso e semplificare i percorsi, smistando le persone nella maniera più opportuna a seconda delle esigenze manifestate.

Inoltre, anche sulla spinta dei numerosi solleciti effettuati nei confronti dell'INPS per segnalare casi di disservizi infrastrutturali e informatici relativi ai Punti Cliente attivati presso le sedi dell'Unione dislocate sul territorio, l'Istituto ha emanato una apposita Circolare - la n. 119 del 14.9.2011 - che dovrebbe risolvere definitivamente la situazione venutasi a creare in seguito al contenuto del precedente messaggio 0118737 del 30.05.2011, il quale disponeva che chi di dovere si astenesse "...dal prendere iniziative in tale ambito", di fatto, rendeva impossibile ogni intervento in merito.

In tale circolare, infatti, l'INPS ha ribadito che i Punti INPS e i Punti Cliente di fatto rientrano a tutti gli effetti nelle articolazioni dell'Istituto, riconoscendo implicitamente non solo l'esistenza dei Punti Cliente già creati, ma anche ribadendo la possibilità di attivarne di nuovi.

In tale sede viene effettuata una distinzione fra i Punti Cliente di Servizio e i Punti Clienti Informativi.

I primi sono attivabili esclusivamente presso le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano

richiesta e garantiscono anche servizi legati ad una lavorazione amministrativa, per cui il presidio del servizio viene espletato da personale dell'Amministrazione richiedente, debitamente autorizzato.

I secondi sono attivabili presso le Associazioni riconosciute che ne facciano richiesta, per garantire ai propri associati servizi informativi sugli aspetti previdenziali connessi alla propria missione statutaria, utilizzando il patrimonio informativo e le applicazioni rese disponibili alla generalità dei cittadini dall'Istituto sul proprio sito istituzionale.

Infatti, nel caso di specie, i Punti Cliente Informativi sono dettagliatamente descritti all'interno della Circolare INPS sopra menzionata, così come ne sono elencate le funzioni e le finalità ad essi specificamente assegnate. Tra queste, vengono ricordate la possibilità di prenotare appuntamenti, la formulazione di quesiti, la possibilità di comunicare a distanza con sportelli presidiati da operatori dell'Istituto.

Inoltre, in allegato alla Circolare, sono presenti moduli da inviare all'INPS che devono essere debitamente compilati dalle Associazioni che intendano attivare un Punto Cliente Informativo presso una loro sede.

Successivamente, nel corso di una riunione tenutasi presso la Direzione Centrale Organizzazione nel mese di ottobre, l'INPS ha confermato che è ufficialmente possibile attivare presso le strutture regionali e provinciali delle associazioni che, come l'Unione, operano nel settore dell'invalidità civile, i Punti INPS e i Punti Cliente Informativi.

Si rammenta che, a tale fine, sarà necessario prendere direttamente contatti con le Direzioni Regionali e Provinciali dell'Istituto territorialmente competenti per procedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione per ogni punto INPS e Punto Cliente Informativo che ciascuna Sezione Provinciale o Consiglio Regionale UICI intenda costituire presso la propria sede.

Lo schema tipo di convenzione è allegato alla circolare n. 119 del 14/09/2011 emanata dall'Istituto, che descrive nel dettaglio la struttura e l'organizzazione di queste nuove articolazioni dell'Istituto.

In tale operazione, i responsabili territoriali dell'INPS godranno di una certa autonomia discrezionale in merito alla scelta di attivare un vero e proprio punto INPS (che prevede la diretta erogazione di servizio da parte del personale dell'Istituto), ovvero un semplice punto informativo, che attraverso la collaborazione del personale dell'Unione serva comunque da collegamento tra gli utenti finali e la sede INPS, prevalentemente attraverso la calendarizzazione di appuntamenti personalizzati, nei quali esaminare nel dettaglio, caso per caso, le problematiche connesse alle procedure di riconoscimento e verifica della cecità civile, o a pratiche previdenziali.

Per una più agevole comunicazione con gli utenti, le strutture INPS direttamente coinvolte potranno avvalersi anche di sistemi di teleconferenza da attivare in precisi momenti della giornata fissati nella

convenzione.

In materia di provvidenze economiche un problema di una certa rilevanza è stato invece rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4677/2011.

Infatti, con tale sentenza la Suprema Corte, accogliendo un ricorso dell'INPS, ha interpretato in senso innovativo, e peggiorativo, le norme che regolano il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile agli invalidi civili, stabilendo che nel primo caso (pensione) deve essere considerato anche il reddito del coniuge dell'interessato ai fini del calcolo del tetto reddituale previsto dalla legge.

Stante la formulazione letterale della sentenza, gli effetti negativi si applicheranno direttamente solo agli invalidi civili, dei quali in tale sede viene espressamente richiamata la relativa normativa, di grande complessità e più volte modificata nel corso nel tempo.

Peraltro, dal momento che la norma di maggiore rilievo, vale a dire l'art. 14 *septies* del D.L. 30.12.1979, n. 663 (inserito dalla legge di conversione 9 febbraio 1980, n. 33), è quella che fissa i limiti di reddito anche per le pensioni dei ciechi e dei sordi, non è da escludersi l'estensione del nuovo principio sancito dalla Cassazione anche a tali soggetti, soprattutto in concomitanza con lo svolgimento del piano di visite di verifica che l'INPS sta conducendo, e che costringerebbe gli interessati ad una mole impressionante di ricorsi.

Per evitare ogni possibile rischio, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sta valutando l'opportunità di condurre una azione congiunta FAND-FISH volta ad introdurre una norma di interpretazione autentica, che potrebbe essere concepita come segue:

“Il principio di cui all'articolo 14-septies, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1980, n. 33, secondo il quale il limite di reddito è calcolato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte, deve intendersi applicabile a tutti gli emolumenti previsti nei commi precedenti del medesimo articolo”.

Le motivazioni da addurre a sostegno della proposta, oltre al fine di evitare un contenzioso potenzialmente deleterio vista la quantità di casi, potrebbero fare riferimento anche ai continui e repentini mutamenti di giurisprudenza sull'argomento, per i quali la medesima Corte di Cassazione ha anche recentemente affermato il principio diametralmente opposto (cfr. sentenze n. 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010), nonché alla incoerenza di mantenere nell'ordinamento riferimenti reddituali differenti per emolumenti aventi analoghe finalità sociali (pensioni e assegni mensili) e di importo ben al di sotto del limite minimo di pensione.

Sul piano più generale si è cercato di pervenire alla massima diffusione e applicazione dei principi contenuti nelle sentenze che il Tribunale di Napoli ha emanato in materia di riconoscimento di

provvidenze economiche in favore di una persona cieca assoluta straniera extracomunitaria in possesso del solo permesso di soggiorno e non anche della carta di soggiorno o titolo equivalente.

Infatti, nella approfondita motivazione il Tribunale ha richiamato la principale giurisprudenza costituzionale sul tema (rappresentata soprattutto dalle sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009), in applicazione della quale è possibile procedere ad una lettura costituzionalmente orientata del vasto complesso normativo che regola l'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia in rapporto alla concessione di benefici in favore dei soggetti disabili.

Infatti, con tali pronunciamenti la Corte Costituzionale aveva già rilevato violazioni costituzionali e contrasti con le Direttive comunitarie, soprattutto laddove le norme vigenti escludevano che le indennità e le pensioni potessero essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non erano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno e, ora, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In particolare va ricordato che, per quanto concerne le indennità di accompagnamento, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare la concessione di tale provvidenza – i cui presupposti sono le gravi o gravissime condizioni di salute dell'individuo ed il relativo bisogno di assistenza continua – al possesso di un semplice titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio italiano, che, fra l'altro, richiede per il suo rilascio la titolarità di un determinato reddito.

Il Tribunale, a tale proposito, cita altre sentenze della Corte (la n. 252/2001 e la n. 432/2005) che ribadiscono che *“Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e ... parziali alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché – tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona – con l'art. 2 della Costituzione”*. La Corte si spinge anche oltre, affermando che le norme medesime violano anche l'art. 10, comma 1, della Costituzione *“dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato”*.

Conseguentemente il Tribunale di Napoli ha sentenziato nel senso che nessuna provvidenza economica riconosciuta per minorazioni civili può essere negata solo perché lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, se lo stesso è regolarmente residente in Italia con permesso (anche se non di lungo periodo), da almeno cinque anni, ed il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non sia stato concesso solo per motivi reddituali.

Su tali basi, oltre al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l'INPS è stato condannato al pagamento degli arretrati con relativi interessi e spese legali.

Nel corso dell'anno si è anche verificata l'effettiva portata della questione sollevata dalle pronunce di alcune Corti di primo grado, secondo cui, in determinati casi, un non vedente può continuare a beneficiare della prestazione pensionistica, anche se il suo reddito personale supera il tetto stabilito dalla legge.

Tale innovativa interpretazione trova il proprio fondamento, in particolare, nella sentenza n. 3814/2005 che la Corte di Cassazione ha emanato a Sezioni Unite in materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. Infatti, la Cassazione, pur non affrontando nello specifico la materia qui considerata, ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un soggetto cieco anche dopo l'inizio di una attività lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poiché tale trattamento economico risponde alla specifica finalità di inserire i soggetti non vedenti nelle attività produttive. Tale principio si basa sul disposto di due norme definite «specialissime e di stretta interpretazione»: l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legge 12.9.1983, n. 463 (convertito in legge 12.11.1983, n. 638) e l'art. 68 della legge 30.4.1996, n. 153. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l'acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perché la finalità specifica della provvidenza economica è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di una attività lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione.

Tale deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con reddito da lavoro si spiega, secondo la Cassazione, anche con la necessità di tutelare l'affidamento riposto dal cittadino cieco nell'ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti.

Tale indirizzo interpretativo apre ovviamente la possibilità per rivendicazioni da parte di tutti quei soggetti non vedenti che si trovino in condizioni analoghe a quelle considerate nelle sentenze citate, vale a dire abbiano iniziato una attività lavorativa in seguito alla quale si sono visti sospendere l'erogazione della pensione di cui già godevano.

In questi casi si dovrà procedere a presentare all'INPS una domanda scritta per il reintegro del trattamento di pensione per cecità civile, con conseguente liquidazione delle somme arretrate non riscosse, e, in caso di diniego, intentare una causa presso le autorità giudiziarie competenti.

A tale proposito gli Organi Centrali dell'Unione dovranno continuare a chiarire che, nonostante la giurisprudenza appaia al momento orientata in senso favorevole a tale richiesta, in quanto la citata

sentenza del 2005 è stata emanata dalla Cassazione a Sezione Unite e, per il momento, rappresenta la decisione definitiva in materia da parte del supremo organo di giudizio, tale sentenza non è stata pronunciata sull'argomento specifico del tetto reddituale delle pensioni per cecità civile e, quindi, non si può escludere a priori che, come già avvenuto in passato, vi sia un cambio anche radicale nell'interpretazione delle norme che comporti la restituzione delle somme eventualmente accordate da una sentenza di primo grado.

- Servizi sociali

Si è, in primo luogo, verificata l'opportunità di intervento in casi analoghi a quello della vertenza con la Regione Piemonte che, in un primo tempo, aveva escluso gli ipovedenti gravi dall'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto e che si è, invece, dovuta allineare alla normativa vigente in materia di concessione dei benefici fiscali ai non vedenti. Infatti con legge regionale 30 dicembre 2009, n.36 è stata accordata l'esenzione dal pagamento del bollo auto in modo coerente ed omogeneo a tutta la categoria dei non vedenti, comprendendo non solo i soggetti colpiti da cecità assoluta o parziale ma anche gli ipovedenti gravi, in conformità con i disposti nazionali ed eliminando ogni dubbio interpretativo indotto dalla disposizione originaria.

Si è, poi, profuso ulteriore impegno per l'attuazione completa del disegno di legge in materia di sicurezza stradale che introduce numerose modifiche al Codice della strada.

Sono state poste, infatti, le premesse per un nuovo passo in avanti verso il definitivo superamento delle problematiche connesse all'adozione in Italia del cosiddetto CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Infatti, dopo la fondamentale modifica all'articolo 74 del Codice in materia di protezione dei dati personali (contenuto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introdotta dall'art. 59 della legge 120/2010, le ulteriori iniziative caldegiate da tutte le associazioni che compongono la FAND prevedono anche pressioni sulle competenti autorità affinché si proceda ad una rapida approvazione del regolamento attuativo della suddetta normativa. In tale sede dovranno, infatti, essere indicati nel dettaglio e ratificati tutti gli elementi che compongono il nuovo contrassegno, nonché delineati i conseguenti termini e modalità per il rilascio. Si confida, quindi, che, dopo 12 anni dall'approvazione della Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio Europeo, tale provvedimento consenta la definitiva introduzione in Italia del contrassegno europeo per i disabili, in modo da porre termine ai numerosi inconvenienti che hanno colpito gli autoveicoli al servizio anche dei ciechi e degli ipovedenti che si recavano all'estero, con il conseguente pagamento di sanzioni amministrative di importo anche elevato.

Inoltre, viene aggiunto al testo del citato art. 74 che, ai fini del rilascio del contrassegno, *“le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità*

*di accertamento*". In tale modo si auspica che vengano definitivamente risolti i non pochi problemi che l'esibizione pubblica dei propri dati personali e sensibili sui contrassegni in parola aveva causato alle persone disabili, in spregio a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Sullo stesso argomento va ricordato che la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati nella propria Risoluzione n. 7/00400 ha affrontato il tema della sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, muniti di apposito contrassegno, anche sui parcheggi delimitati da strisce blu .

La suddetta Commissione ha redatto il documento sulla base del riconoscimento del diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, che deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili.

La risoluzione in parola ha espressamente impegnato il Governo a:

- assumere opportune iniziative, in primo luogo nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per promuovere da parte dei Comuni, anche attraverso significative misure premianti, deliberazioni volte a prevedere, per i veicoli a servizio di disabili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada, la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati gratuitamente ai disabili;
- a stabilire che, nell'ambito delle convenzioni con cui è affidata a soggetti privati la gestione in concessione di parcheggi a pagamento, sia riservato un adeguato numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno, superiore al limite minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

Al riguardo occorre sottolineare che tale Risoluzione non ha efficacia a livello normativo e pertanto, fin quando non saranno stati perfezionati gli accordi a livello di enti locali, ovvero non siano state approvate delle modifiche alla vigente normativa, continua a trovare applicazione l'interpretazione della Corte di Cassazione espressa nella sentenza n. 21271 del 2009, secondo la quale non è concessa la sosta gratuita ai disabili sui parcheggi con strisce blu.

Per quanto attiene al campo assistenziale nei confronti dei disabili gravi si è continuato a vigilare, sull'orientamento adottato dall'INPS per il settore privato e dalla Funzione Pubblica per quello pubblico, rispettivamente con circolari nn. 155/2010 e 13/2010 per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 24 della legge 183/2010, con le quali è stato innovato il regime dei permessi per l'assistenza a soggetti disabili gravi contenuto nella legge 5.2.1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

Rimane invariata la gestione dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori con disabilità, che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona. Relativamente ai soggetti aventi diritto, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in

situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Data la regola generale, la legge ha però previsto un'eccezione per i casi in cui anche uno solo dei genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (vedasi art. 2, comma 1, lett. d) del decreto interministeriale n. 278/2000 per l'individuazione di queste patologie) o siano deceduti o mancanti; in tal caso viene estesa la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini di terzo grado (sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti).

I requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza non sono più esplicitamente previsti dalla normativa in materia. Si ribadisce che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile grave. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile; con tale prescrizione, è stato in parte ripreso e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Resta salvo quanto segue:

1. Il medesimo lavoratore può fruire dei permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili.
2. Un lavoratore disabile in situazione di gravità può assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore può fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste. Gli uffici, pertanto, in attesa dell'aggiornamento dei modelli di domanda, che terranno conto delle innovazioni introdotte dal legislatore, non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adequazione dell'assistenza al disabile, prima richieste per garantire la sussistenza dei citati presupposti di continuità ed esclusività (INPS, circolare n. 90/2007).

L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime più flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del referente unico". Per l'assistenza allo stesso figlio, anche minore di tre anni (una novità rispetto alla previgente normativa), con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, sempre nel limite personale dei tre giorni mensili.

La possibilità per i genitori del disabile minore di tre anni di prendere permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre prerogative previste nel decreto legislativo n. 151 del 26.3.2001. Quindi, resta fermo il diritto dei genitori di fruire, in via alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, dei permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di

cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il disabile da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno per intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o strutture pubbliche e private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:

1. interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
2. ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
3. ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. La ricorrenza delle situazioni eccezionali dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che il datore di lavoro e' tenuto a valutare.

Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (art. 24, comma 1, lett. b). È opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di un posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre "... non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione" (Cfr. circolare Funzione Pubblica n. 13/2010).

Infine, presso il Dipartimento della funzione pubblica viene istituita una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, a campione (anche l'INPS, ai fini della applicazione del comma 7-bis aggiuntivo all'art. 33 della legge n. 104/1992 attuerà, annualmente, la verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento). Nel caso in cui risultasse l'insussistenza dei presupposti per il diritto ai permessi, l'amministrazione pubblica provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito di accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

Successivamente il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha riordinato la disciplina contenuta nella legge n. 104/1992 e nel c.d. Collegato Lavoro (legge n. 183/2010) in materia di permessi concessi ai lavoratori dipendenti per l'assistenza a soggetti disabili gravi.

Gli aspetti salienti di tale evoluzione normativa si possono schematizzare come segue.

In primo luogo, è stato ristretto il grado di parentela o affinità che può intercorrere tra il familiare lavoratore e il disabile da assistere. Infatti, i 3 giorni di permesso mensile concessi al lavoratore per il predetto scopo assistenziale spettano solo in caso di parentela o affinità entro il secondo grado con il soggetto disabile.

La parentela di terzo grado può intervenire solo eccezionalmente, nell'ipotesi in cui i genitori o il coniuge del disabile siano alternativamente:

- ultrasessantacinquenni
- deceduti
- mancanti
- invalidi a loro volta.

È fondamentale ricordare che il permesso di 3 giorni può essere riconosciuto nei confronti di un solo lavoratore per ogni parente o affine disabile entro il secondo grado. Nel caso di figlio disabile, però il permesso è riconosciuto ad entrambi i genitori lavoratori, ma è usufruibile, in maniera alternativa, solo da uno di essi.

Il decreto legislativo n. 119/2011 permette di assistere contemporaneamente anche più soggetti colpiti da disabilità grave da parte dello stesso lavoratore, a patto che essi siano il coniuge, oppure un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni o siano disabili gravi oppure morti o mancanti. Solo in presenza di queste condizioni sarà possibile cumulare i permessi previsti dalla legge.

In secondo luogo, è stata disciplinata la possibilità di assistere un soggetto disabile residente in località distante rispetto a quella di residenza del lavoratore che chiede di usufruire dei permessi mensili. Se la distanza è, però, superiore a 150 km, sussiste l'onere a carico del lavoratore di dimostrare l'effettiva prestazione dell'assistenza, tramite l'esibizione di biglietti aerei, ferroviari, ricevute autostradali, nonché altra documentazione idonea a comprovare che il lavoratore ha raggiunto l'assistito.

Per quanto concerne, invece, il congedo per cure a favore di lavoratori invalidi civili o mutilati, il decreto legislativo n. 119/2011 prevede che detto congedo spetti ai soggetti cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Essi possono usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure di durata non superiore a 30 giorni. Per usufruire di tale permesso è necessaria la presentazione di una domanda da parte del lavoratore al datore di lavoro, accompagnata da una specifica richiesta in merito emessa da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla infermità invalidante riconosciuta. Inoltre, il lavoratore deve documentare in maniera idonea la propria avvenuta sottoposizione alle cure.

Inoltre, è stata garantita ampia diffusione ad iniziative quali quelle con cui la Fiat Group Automobiles S.p.A. ha riproposto l'iniziativa Premio Fedeltà 2009 concessa, tra gli altri, anche ai non vedenti riconosciuti ai sensi della legge 138/2001, artt. 2, 3 e 4. Si tratta di un trattamento economico di favore fruibile presso la Rete Concessionaria Fiat in forma di sconto aggiuntivo alle iniziative mensili della marca, per l'acquisto dei modelli di automobili della Gamma Fiat.

Parimenti la PEUGEOT Automobili Italia ha riservato l'applicazione di sconti particolarmente vantaggiosi ai portatori di handicap, ivi compresi i minorati della vista.

### **ATTIVITA' COMMISSIONI DI LAVORO**

Come è noto, l'organizzazione dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti si articola, oltre che su base territoriale, anche in organi collegiali interni, ai quali vengono attribuiti compiti relativi a particolari settori di attività, ciascuno coordinato da un componente la Direzione Nazionale.

Le Commissioni, i Comitati Tecnici e i Comitati composti dai rappresentanti regionali svolgono un compito di grande rilievo ed importanza nella vita associativa, esprimendo pareri e formulando proposte agli organi decisionali dell'associazione.

Si riportano di seguito, in sintesi, gli argomenti trattati nel corso del 2011, suddivisi per ciascun settore di attività di competenza delle varie Commissioni.

#### ***- Attività della Commissione istruzione***

Argomenti di maggior rilievo trattati dalla Commissione e sintesi degli indirizzi adottati:

1. Attribuzioni di specifiche responsabilità ai componenti della Commissione, cui sono state delegate le funzioni di collegamento con i responsabili associativi periferici di settore.
2. Attivazione della lista di discussione "*uici-istruzione*"
3. Costituzione di una "*Rete Nazionale di supporto all'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità visiva*".
4. Svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'integrazione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità visiva, con l'ausilio di uno schema di questionario da utilizzare per la raccolta dei dati, in seguito trasferita alla Sede Centrale dell'I.Ri.Fo.R., in considerazione delle maggiori e più specifiche competenze dell'Istituto.
5. Realizzazione di una "*Newsletter*" destinata alle scuole
6. Valutazione della proposta di collaborazione al progetto "*Book in progress*"
7. Discussione del disegno di legge n. 2594, d'iniziativa dei senatori Francesco Bevilacqua (Pdl) e altri, "*Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità*", presentato al Senato il 2 marzo 2011, assegnato alla VII Commissione permanente "*Istruzione pubblica, beni culturali*" in sede referente il 20 aprile 2011.